



Prot. 1049/37 - SG.34 - PAO.

Roma, 1 dicembre 2020

Prefetto Franco Gabrielli
Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza
Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1

R O M A

OGGETTO: Congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio.
Congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o
in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
vuoto normativo nel susseguirsi dei diversi interventi legislativi
richiesta intervento urgente

Eccellenza,

negli ultimi mesi il Legislatore è intervenuto con molteplici interventi normativi tesi a contrastare la diffusione del Covid-19 e altresì ad approntare istituti idonei a preservare l'apparato pubblico e a garantirne la funzionalità, specie in settori nevralgici come quello deputato alla pubblica sicurezza.

In tale contesto il decreto legge n. 18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, all'**art. 87 comma 6** disciplina il **congedo straordinario speciale per temporanea assenza dal servizio** applicabile al personale del Comparto Sicurezza, anche ai soli fini precauzionali, in relazione all'esposizione al rischio. Tale periodo viene equiparato, agli effetti economici e previdenziali al servizio prestato con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del limite dei giorni per il congedo straordinario di cui all'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957.

Ai sensi dell'**art. 87 comma 7** il medesimo personale, **se assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19**, viene collocato d'ufficio in congedo



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

straordinario, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del limite dei giorni per il congedo straordinario di cui all'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957. Tale periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

In virtù dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti, i suddetti istituti non sono stati applicabili dal 18 agosto al 13 ottobre u.s., giorno precedente a quello in cui è entrata in vigore la l. n. 126/2020 che ha ripristinato l'applicazione dei predetti congedi fino al 31 dicembre 2020 (art. 37 *ter* comma 1 lettera B del decreto legge n. 104/2020, convertito in legge con l. n. 126 del 13 ottobre 2020).

Di conseguenza, durante il periodo intermedio di *vacatio legis*, al personale della Polizia di Stato assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria risultava applicabile il **congedo di cui all'art. 87 comma 1**, rivolto a tutti i dipendenti pubblici ma meno favorevole in quanto non esclude tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Inoltre tali periodi di assenza non sono equiparati al servizio prestato.

Signor Capo,

in considerazione di quanto esposto, in ossequio ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza sostanziale, Le chiediamo di intraprendere le iniziative propedeutiche ad assicurare ai colleghi posti in quarantena o isolamento domiciliare o comunque dispensati dal servizio nel periodo compreso tra il 18 agosto e il 13 ottobre u.s. il medesimo trattamento giuridico ed economico previsto per i periodi antecedenti e successivi.

In ragione della rilevanza della questione segnalata si resta in attesa di un cortese urgentissimo riscontro scritto e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -